

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Mozione Magnolfi ed altri n. 1-00316 sulle iniziative per favorire nuove tecniche analgesiche durante il travaglio	6
Missioni valevoli nella seduta del 1° marzo 2004	2	(Sezione 1 – Mozione)	6
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	Mozione Bognesi ed altri n. 1-00260 sulla lotta ai tumori del seno	9
Procedimento penale in relazione ad una domanda di autorizzazione (Annunzio dell'archiviazione)	3	(Sezione 1 – Mozione)	9
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	Disegno di legge di conversione n. 4644	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	15
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	(Sezione 2 – Modificazioni della Commissione)	18
Consigli regionali (Trasmissioni)	5	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	20
Atti di controllo e di indirizzo	5		
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 1° marzo 2004.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bossi, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Lumia, Maroni, Martinat, Matteoli, Angela Napoli, Prestigiaco, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bossi, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Lumia, Maroni, Martinat, Matteoli, Miccichè, Angela Napoli, Prestigiaco, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MOTTA: « Riconoscimento dello *status* di ente lirico-sinfonico di primario

interesse nazionale alla "Fondazione Arturo Toscanini" e alla "Fondazione Teatro Regio di Parma" » (4753);

COLASIO: « Concessione di un contributo all'Accademia di studi italo-tedeschi di Merano » (4754);

MILANESE ed altri: « Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome della moglie » (4755);

MILANESE ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi » (4756);

MILANESE ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di diritti dei figli naturali nella spartizione dell'eredità » (4757);

FRAGALÀ: « Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di misure di prevenzione » (4758);

ANGELA NAPOLI: « Disciplina del sistema nazionale di istruzione » (4759).

In data 27 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SANTULLI: « Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo di ricercatore universitario confermato dei funzionari e collaboratori tecnici dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria » (4762);

INNOCENTI: « Disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini anziani residenti all'estero » (4763);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 2 giugno 1998, n. 218, in materia di lotta contro l'afta epizootica » (4764).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 27 febbraio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia » (4760).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

SAVO e BURANI PROCACCINI: « Interventi in favore dell'università degli studi di Cassino » (4698) *Parere delle Commissioni I e V.*

IX Commissione (Trasporti):

OSVALDO NAPOLI: « Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di elevazione del limite massimo di velocità nei centri abitati » (4699) *Parere della I Commissione.*

XI Commissione (Lavoro):

RICCIO: « Estensione alle vedove dei grandi invalidi per servizio dell'assegno

supplementare erogato alle vedove dei grandi invalidi di guerra » (4685) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

MAZZONI: « Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 » (4694) *Parere delle Commissioni II, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio dell'archiviazione di un procedimento penale in relazione ad una domanda di autorizzazione.

Nella seduta del 20 gennaio 2004 è stata data comunicazione che il procuratore della Repubblica di Bologna aveva inoltrato domanda di autorizzazione a procedere a perquisizioni domiciliari e all'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti del deputato Andrea Papini, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 15583 del 2003). La domanda era stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni. Successivamente in data 22 gennaio 2004 il medesimo procuratore della Repubblica di Bologna ha trasmesso copia della richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti del citato deputato, precisando, con nota del 3 febbraio 2004, che l'originaria richiesta doveva considerarsi caducata e dunque priva di ogni effetto ai fini dell'esame parlamentare. Da ultimo, in data 19 febbraio 2004, il procuratore della Repubblica di Bologna ha trasmesso copia del decreto con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del medesimo capoluogo ha disposto l'archiviazione del procedimento.

Copia degli atti sopra citati sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 8-bis).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 27 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 26 febbraio 2003 e camera di consiglio del 21 gennaio 2004, concernente la verifica dello stato di attuazione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza sulle Ferrovie dello Stato in correlazione agli obiettivi strategici, gestionali ed economico-finanziari.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 24 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), riferita all'anno 2002 (doc. XCIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri riferita all'anno 2002 (doc. CLXXII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 febbraio 2004, ha trasmesso i seguenti documenti:

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2002 (doc. LV, n. 3);

ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione – predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi, riferita all'anno 2002 (doc. LV, n. 3-*bis*).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei processi di sequestro e confisca, aggiornata al 31 gennaio 2004 (doc. CLIV, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la

prima relazione — predisposta dalla Commissione per le adozioni internazionali — sullo stato delle adozioni internazionali e sull'attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, aggiornata al 31 dicembre 2002 (doc. CCII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, la relazione — predisposta dal ministro per le pari opportunità — sullo stato di attuazione della citata legge n. 269 del 1998, recante « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù », riferita agli anni 2002 e 2003 (doc CX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 25 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Botricello (Catanzaro), Tora e Picilli (Caserta), Rocca D'Arce (Frosinone), Gargnano (Brescia), Altavilla Vicentina (Vicenza), Raiano (L'Aquila).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni da consigli regionali.

Il presidente della regione Molise, con lettera in data 20 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (doc. CXCIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 23 febbraio 2004, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal Consiglio regionale stesso nella seduta del 18 febbraio 2004, in merito alla presenza del contingente militare italiano in Iraq.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**MOZIONE MAGNOLFI ED ALTRI N. 1-00316 SULLE
INIZIATIVE PER FAVORIRE NUOVE TECNICHE
ANALGESICHE DURANTE IL TRAVAGLIO**

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

premesso che:

l'analgesia epidurale è una tecnica praticata durante il travaglio, con un alto grado di sicurezza per la madre e per il neonato e pienamente compatibile con il parto naturale: una tecnica capace di diminuire il dolore, esaltando, di conseguenza, gli aspetti positivi legati all'evento della nascita;

in Italia, secondo l'Istat, solo al 3,7 per cento delle partorienti viene praticata questa tecnica analgesica (che, al contrario, viene scelta fino al 60 per cento dei casi in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti);

è da notare che nel nostro Paese, invece, si è registrata una progressiva crescita dei parti cesarei, che dal 1998 al 2000 sono passati dal 31,4 per cento al 33,2 per cento, ponendoci al primo posto in Europa, molto al di sopra della soglia del 10-15 per cento indicata come ottimale dall'Organizzazione mondiale della sanità;

sulla base del piano sanitario nazionale, all'interno dei punti nascita, dovrebbero essere presenti l'anestesista, il ginecologo ed il pediatra, oltre che l'ostetrica in forma attiva: tuttavia, in molte realtà la carenza di personale sanitario specializzato, in particolare anestesisti e paramedici, rende difficile l'attuazione di metodiche di parto indolore;

il comitato nazionale per la bioetica, in data 30 marzo 2001, nel riconfermare che « la lotta al dolore (...) rientra nei compiti primari della medicina e della società », ha riconosciuto che « il diritto della partorienti di scegliere un'anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza »;

gli esperti del settore, riuniti a Milano il 30 e 31 gennaio 2004 per un convegno internazionale degli istituti clinici di perfezionamento (clinica Mangiagalli e Ospedale dei bambini V. Buzzi), hanno individuato il primo ostacolo da rimuovere nella mancanza di qualunque finanziamento o rimborso per le aziende ospedaliere che offrono gratuitamente questa prestazione;

va ricordato, infatti, che, poiché queste tecniche non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza, in molte regioni i raggruppamenti omogenei di diagnosi (*diagnosis related groups*) relativi al parto naturale non considerano i costi relativi all'assistenza necessaria per l'attuazione del parto con analgesia epidurale e ciò che si fa è sostanzialmente affidato alla buona volontà delle strutture e degli operatori;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché l'analgesia epidurale in travaglio di parto sia inclusa fra le prestazioni garantite a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza;

a promuovere un'adeguata campagna informativa, con il coinvolgimento attivo delle regioni, rivolta al personale medico-sanitario, affinché la piena conoscenza dell'analgesia epidurale, con le conseguenze e le opportunità che presenta, venga diffusa presso tutte le donne in stato di gravidanza, per metterle in condizione di esercitare una scelta libera e responsabile.

(1-00316) « Magnolfi, Montecchi, Pollastrini, Abbondanzieri, Bimbi, Bolognesi, Burani Procaccini, Maura Cossutta, Alberta De Simone, Di Serio D'Antona, Licastro Scardino, Mazzuca Poggiolini, Paoletti Tangheroni, Zanella, Zanotti, Baldi, Cordoni, Trupia, Deiana, Moroni, Ottone, Turco, Sereni, Chiaromonte, Bianchi Clerici, Pisa, Melandri, Buffo, Sasso, Amici, Motta, Paola Mariani, Dorina Bianchi, Mazzoni, Lucidi, Cima, Capitelli, Grignaffini, Manzini, Bertolini, Finocchiaro, Pinotti ».

(9 febbraio 2004)

La Camera,

premesso che:

il comitato nazionale per la bioetica nel marzo del 2001, nel riconfermare che « la lotta al dolore rientra nei compiti primari della medicina e della società », ha riconosciuto che « il diritto della partoriente di scegliere un'anestesia efficace rientra tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza »;

le tecniche di analgesia in ostetricia, siano esse epidurali (o peridurali) o combinate, come la *cse* (*combined spinal epidural*), più comunemente conosciute con il termine di « parto indolore », hanno oramai raggiunto dal punto di vista sia tecnico che farmacologico un livello di sicurezza tale da poter essere praticate come terapia di *routine* nell'assistenza al parto naturale, con lo scopo di ridurre

drasticamente il dolore ed esaltare, di conseguenza, tutti gli aspetti positivi legati all'evento nascita;

tra le gestanti il parto indolore riscuote un gradimento sempre maggiore: risulta, infatti, che nelle strutture sanitarie o nei centri nascita dove si pratica il parto indolore il numero di donne che preferisce ricorrere a questa tecnica è sempre più in crescita e sempre più spesso donne in vista del parto scelgono il ricovero in strutture o centri che offrono la possibilità di effettuare il parto indolore, affrontando spesso disagi e costi;

in Italia, secondo l'Istat, solo al 3,7 per cento delle partorienti viene praticata questa tecnica analgesica, contro una percentuale intorno al 50 per cento della Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia ed una percentuale intorno al 60 per cento nei Paesi scandinavi;

sempre l'Istat riferisce che in Italia il ricorso al taglio cesareo è passato dall'11,2 per cento del 1980 al 27,9 per cento del 1996, fino al 30-33 per cento degli ultimi anni, con picchi al di sopra del 50 per cento registrati in alcune regioni del Centro-Sud del Paese. Una percentuale sempre troppo alta (che colloca l'Italia al primo posto in Europa per ricorso al taglio cesareo, evidenziando un'eccessiva medicalizzazione dell'evento parto), pur considerando che è ormai condivisa, dai ginecologi europei e mondiali, la non applicabilità agli *standard* occidentali della soglia del 10-15 per cento fissata a suo tempo dall'Organizzazione mondiale della sanità;

queste tecniche non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza ed in molte regioni i raggruppamenti omogenei di diagnosi (*diagnosis related groups*) relativi al parto naturale non considerano i costi relativi all'assistenza necessaria per l'attuazione del parto indolore;

infatti, tutto quello che viene attualmente fatto nel settore pubblico è affidato alla buona volontà di alcune strutture sanitarie, alla sensibilità degli opera-

tori oppure viene effettuato dal privato, con i relativi alti costi per le partorienti;

la bassa percentuale delle partorienti che ricorrono al parto indolore è legata anche alla carenza di personale sanitario specializzato (in particolare, anestesisti ed infermieri), oltre che ad un'insufficiente campagna informativa rivolta alle donne;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative più opportune affinché le tecniche di analgesia per l'espletamento del parto naturale vengano incluse fra le prestazioni garantite a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza;

a promuovere, anche presso le regioni, scelte di politica sanitaria che, sulla base di quanto previsto nel piano sanitario nazionale, garantiscano all'interno dei reparti di ostetricia o dei punti nascita gli

spazi e le figure professionali necessarie per attuare il parto indolore, sia in regime di ricovero, sia in attività libero-professionale intramuraria;

a promuovere un'adeguata campagna formativa ed informativa, con il coinvolgimento attivo delle regioni, rivolta al personale medico sanitario, affinché la piena conoscenza delle tecniche di analgesia per il parto venga diffusa presso tutte le donne in gravidanza, per metterle in condizioni di esercitare una scelta libera e responsabile.

(1-00332) « Castellani, Giulio Conti, Gianni Mancuso, Porcu, Angela Napoli, Garnero Santanché, Franz, Ercole ».

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

(1° marzo 2004)

MOZIONE BOLOGNESI ED ALTRI N. 1-00260
SULLA LOTTA AI TUMORI AL SENO

(Sezione 1 - Mozione)

La Camera,

premessi che:

il 5 giugno 2003 il Parlamento europeo ha adottato, per la prima volta per una malattia specifica, una risoluzione, elaborata dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, che propone di fare della lotta contro il cancro al seno una priorità della politica sanitaria. La risoluzione invita gli Stati membri a migliorare la prevenzione, lo *screening*, la diagnosi, la cura e la fase successiva alla terapia, al fine di garantire in tutto il territorio europeo la massima qualità al riguardo e, inoltre, per creare, entro il 2008, le condizioni necessarie per una riduzione globale del 25 per cento della mortalità e la riduzione fino al 5 per cento della diversità nel tasso di sopravvivenza fra Stati membri, che attualmente è del 16 per cento e ciò è da ricondurre alla disparità per le donne europee nell'accesso alla diagnosi e alla cura;

il tumore al seno è il tumore più frequente nella popolazione femminile e rappresenta la seconda causa di morte per tumore. Nel nostro Paese è la prima causa di morte delle donne nella fascia d'età tra i 35 e i 44 anni, soprattutto nelle zone del Centro-Nord;

in Italia si stima che vivano più di 300.000 donne che hanno avuto una diagnosi di tumore al seno. Ogni anno tale patologia viene diagnosticata a 33.000

donne: nel 25 per cento circa dei casi si tratta di donne in età inferiore a 50 anni, nel 45 per cento di donne in età compresa tra 50 e 70, nel 30 per cento di donne di età maggiore a 70;

il carcinoma della mammella è una malattia molto complessa, le cui cause non sono state a tutt'oggi sufficientemente chiarite. Le donne nella cui famiglia si sono già verificati casi di cancro al seno hanno, di norma, un rischio maggiore, dovuto a ragioni genetiche, di sviluppare la malattia. Tuttavia, più dell'80 per cento delle pazienti cui viene diagnosticato un cancro al seno non hanno precedenti familiari in tal senso. Oggi si stima che il 5 per cento circa dei casi di carcinoma della mammella sia dovuto a predisposizione familiare;

nel 2000, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nell'Unione europea più di 216.000 donne hanno sviluppato un cancro al seno e i decessi sono stati 79.000;

l'articolo 32 della Costituzione italiana prevede che « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti ». La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce ad ogni persona il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ricevere cure mediche;

ogni donna deve aver accesso ad uno *screening*, a cure e a una *post-terapia* di qualità, a prescindere dal luogo di residenza, dalla posizione sociale, dalla professione e dal livello di istruzione. È,

altresì, necessario rimuovere gli ostacoli che attualmente esistono fra le regioni e fra gli ospedali della stessa città, in merito alla qualità delle cure fornite per il carcinoma della mammella, che ha come conseguenza il fatto che le possibilità di sopravvivenza delle donne variano notevolmente;

la ricerca dimostra che l'intervento più efficace per la prevenzione del cancro al seno o per la sua guarigione è rappresentato dalla diagnosi precoce e, quindi, molto dipende dallo stadio della malattia al momento della diagnosi, considerando, altresì, che il cancro al seno, se diagnosticato in uno stadio iniziale e trattato correttamente, può essere vinto nel 90 per cento dei casi;

il piano d'azione comunitario « L'Europa contro il cancro » ha dato importanti impulsi alla lotta contro il carcinoma della mammella e le linee guida europee di garanzia di qualità nello *screening* mammografico, messe a punto per la prima volta nel 1992, costituiscono un esempio particolarmente valido di norme di qualità e di prassi di eccellenza nel quadro della politica sanitaria europea;

secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, uno *screening* mammografico di qualità, ossia l'invito periodico rivolto alla popolazione femminile affinché si sottoponga spontaneamente a un *test* mammografico gratuito e ad ulteriori eventuali accertamenti, nel quadro di un programma regionale o nazionale sistematico, riferito alla popolazione, può ridurre anche del 35 per cento la mortalità per cancro al seno fra le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni e, in base a studi scientifici, la mortalità può essere ridotta del 20 per cento anche fra le donne di età compresa fra i 40 e 49 anni;

l'autoesame del seno da parte della donna fornisce un prezioso contributo alla conoscenza del proprio corpo, ma non può rappresentare un'alternativa alla diagnosi precoce mediante lo *screening*;

lo *screening*, la diagnosi, la cura e la *post-terapia* del cancro al seno dovrebbero essere effettuate esclusivamente da un'*équipe* medica specialistica interdisciplinare, poiché ciò può aumentare notevolmente le possibilità di sopravvivenza delle pazienti;

servizi di qualità in materia di carcinoma mammario si traducono in economie per il sistema sanitario, a medio e lungo termine, poiché consentono di evitare esami e trattamenti superflui e permettono di diagnosticare più tempestivamente un eventuale cancro al seno, il che riduce il numero di interventi e terapie postoperatorie onerosi;

è necessario assicurare alle pazienti una qualità di vita il più possibile elevata, poiché la terapia del cancro al seno comporta pesanti ripercussioni fisiche e psichiche;

le donne affette da carcinoma mammario devono essere adeguatamente informate dal medico curante in merito alla diagnosi e alla terapia ed essere coinvolte nelle decisioni sulle opzioni terapeutiche, con cognizione di causa circa gli effetti collaterali;

impegna il Governo:

a fare della lotta contro il cancro al seno una priorità della politica sanitaria e a sviluppare e attuare strategie efficaci per migliorare la prevenzione, lo *screening*, la diagnosi, la cura e la *post-terapia* del carcinoma della mammella, onde garantire in tutto il territorio nazionale la massima qualità al riguardo;

a porsi l'obiettivo, in accordo con la conferenza Stato-regioni, di individuare le modalità per l'attivazione di programmi, affinché la mortalità media per carcinoma della mammella possa essere ridotta sensibilmente;

a garantire a tutte le donne affette da carcinoma della mammella il diritto ad essere curate da un'*équipe* interdisciplinare;

a garantire a tutte le donne affette da questa patologia il diritto ad essere invitate, nell'ambito di un programma di *screening* adeguatamente pianificato e certificato, ad effettuare i controlli mammografici, secondo le linee guida approvate dal piano oncologico nazionale;

a sviluppare una rete capillare di centri di senologia certificati e interdisciplinari, che soddisfino *standard* di qualità ed efficacia delle cure;

a garantire un miglior coordinamento tra le attività di ricerca a livello nazionale e a livello europeo;

ad assicurare che gli interventi preventivi, diagnostici e di trattamento del cancro al seno si fondino sulla *evidence-based medicine* (medicina basata su prove di efficacia);

ad aumentare le risorse stanziare per la ricerca sia di base che applicata sul cancro, al fine di:

a) intensificare ulteriormente la ricerca sulle cause e le terapie;

b) favorire la trasformazione dei progressi realizzati dalla ricerca di base in applicazioni terapeutiche;

c) valutare l'efficacia di possibili ulteriori interventi di prevenzione primaria, di farmaco-prevenzione e di prevenzione secondaria;

d) migliorare la valutazione dell'efficacia delle terapie e della sicurezza dei risultati;

e) studiare ulteriormente i nessi tra carcinoma della mammella e potenziali fattori di rischio, come il tabacco, l'alimentazione, gli ormoni e lo stile di vita (peso ed attività fisica);

f) potenziare la ricerca in merito ai protocolli di cura per pazienti degenti e non degenti, affinché in futuro l'ospedalizzazione e il trattamento medico non siano più per le donne causa di inutile *stress*;

g) mettere a punto un metodo per la valutazione standardizzata del rischio per le donne con predisposizione familiare a sviluppare un carcinoma mammario;

ad attenersi alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a porre in essere piani d'azione nazionali contro il cancro, coinvolgendo tutti i principali soggetti interessati;

a sviluppare ed aggiornare costantemente, sulla base di dati concreti, ulteriori linee guida in materia di *screening*, diagnosi, cura e *post-terapia* e ad istituire, in collaborazione con la conferenza Stato-regioni, un osservatorio nazionale per il cancro al seno, al fine di garantire il monitoraggio delle linee guida applicative su tutto il territorio nazionale;

a garantire, per quanto riguarda il benessere psichico e l'integrità fisica delle donne:

a) che a ogni donna sia comunicato il referto dell'esame entro pochi giorni, sia in caso di *screening* sia in caso di esami clinici, e che nessuna donna, cui viene diagnosticato un carcinoma mammario, debba attendere più di quattro settimane prima di iniziare la cura;

b) che a ogni donna sia offerta la possibilità, in casi giustificati dal punto di vista medico, di un intervento chirurgico conservativo, così da ridurre il numero di inutili amputazioni della mammella, e che la ricostruzione della mammella sia effettuata, per quanto possibile, con tessuto autologo e nel minor lasso di tempo possibile;

c) che ogni donna riceva prima dell'intervento una diagnosi certa (in particolare, mediante il ricorso a una biopsia il meno possibile invasiva);

d) che alle donne con protesi mammaria sia distribuito un « passaporto », in cui sono registrate le caratteristiche particolari delle protesi e la necessaria terapia postoperatoria;

e) che a ogni donna sia offerta la possibilità di accedere a una consulenza psicologica per superare le fasi più difficili

del suo percorso di cura e che il personale sanitario sia adeguatamente formato per comprendere i bisogni della donna nella sua interezza;

a garantire il rimborso di presidi medici per quanto riguarda la *post-terapia*;

a diffondere specializzazioni, come la chirurgia mammaria, l'assistenza infermieristica a patologie mammarie o la psicologia oncologica, che hanno già dato buoni risultati in alcuni Stati dell'Unione europea, istituendo corrispondenti corsi di formazione e specializzazione;

ad incentivare l'istituzione di centri di consulenza medica e psicologica per le donne con una presunta predisposizione familiare a sviluppare il cancro al seno e ad offrire alle donne risultate positive all'esame un programma di *screening* rafforzato;

a varare una regolamentazione specifica sui diritti individuali delle pazienti volta a garantire:

a) il diritto a un'assistenza medica adeguata e qualificata da parte di personale medico in ambulatori e ospedali adeguatamente attrezzati e organizzati;

b) il diritto a un'informazione e ad una consulenza comprensibile, competente e adeguata da parte del medico prima, durante e dopo la terapia;

c) il diritto all'autodeterminazione dopo aver ricevuto un'informazione globale;

d) il diritto alla documentazione e alla consultazione sul trattamento subito;

e) il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati;

f) il diritto a presentare denuncia;

g) il diritto a un consulto in caso di diagnosi di cancro;

a coinvolgere le associazioni delle pazienti nelle decisioni di politica sanitaria più di quanto non avvenga oggi ed appoggiare adeguatamente il loro lavoro di volontariato e mutuo aiuto;

a raggruppare le attività d'informazione delle direzioni generali dei ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'innovazione e le tecnologie e a dare un contributo per la realizzazione di un sito *web* comune dell'Unione europea sul cancro, nel quale cittadini/e e non addetti/e ai lavori possano trovare, al pari di medici e ricercatori, informazioni a vari livelli su questa malattia, a cura di ricercatori, associazioni mediche, associazioni di pazienti ed altri, a livello europeo e nazionale, redatte in un linguaggio facilmente comprensibile e in diverse lingue;

a sollecitare le regioni dell'obiettivo 1, date le notevoli differenze regionali in termini di accesso allo *screening*, alla diagnosi e al trattamento del carcinoma della mammella, a utilizzare maggiormente le risorse dei fondi strutturali per finanziare la creazione di strutture nel settore sanitario;

ad assicurare, nel programma di revisione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (D.R.G.), attenzione al problema della ricostruzione mammaria contestualmente all'intervento chirurgico.

(1-00260) « Bolognesi, Labate, Turco, Angela Napoli, Carlucci, Paoletti Tangheroni, Bindi, Maura Cossutta, Manzini, Burani Procaccini, Finocchiaro, Baldi, Zanotti, Garnero Santanché, Capitelli, Pollastrini, Melandri, Amici, Magnolfi, Zannella, Rocchi, Pistone, Sasso, Abbondanzieri, Pennacchi, Lucidi, Raffaella Mariani, Motta, Di Serio D'Antona, Buffo, Grignaffini, Cima, Cordoni, Chiaromonte, Trupia, Sereni ».

(25 agosto 2003)

La Camera,

premesso che:

il tumore o meglio i tumori della mammella o del seno sono da molto tempo oggetto di studi di grande impegno scientifico, in considerazione del grande

interesse medico e della notevole diffusione della malattia (ovviamente ci si riferisce al carcinoma della mammella, che in Italia è il tumore che si presenta con maggiore frequenza nel sesso femminile: in Italia se ne parla ormai come di una malattia sociale);

è bene sottolineare e ricordare che l'uomo non è immune da tale patologia, ma che viene colpito con frequenza molto minore rispetto alla donna;

ciò chiarito, occorre prendere atto che il Parlamento europeo nel giugno del 2003 ha adottato una risoluzione che invita gli Stati membri a lottare contro tale patologia in modo sistematico e a farne una priorità progettuale, per sconfiggerla o comunque per limitarne la morbilità;

doverosamente si sottolinea come la classe medica italiana sia sempre stata molto attenta a questa patologia e all'educazione dalla donna, onde diagnosticarla precocemente, ma nonostante ciò è opportuno impegnarci al massimo affinché il contenuto della risoluzione votata dal Parlamento europeo venga realizzato;

è opportuno sottolineare come il cancro della mammella, nonostante la sua enorme pericolosità, offra al medico e al paziente molte possibilità per essere diagnosticabile con facilità e, quindi, per essere aggredito efficacemente con precocità, onde prevenire sia la sua diffusione locale che quella metastatica;

come per tutti gli altri tipi di cancro, anche la lotta contro questo tumore si basa sulla precocità della diagnosi possibile, sia con l'aiuto determinante del medico, sia con un meccanismo di autodifesa, che si basa, soprattutto, sulla autopalpazione della stessa malata (o malato);

dopo questa premessa, sono chiari l'essenzialità della prevenzione e come l'educazione sanitaria sia un passaggio fondamentale della prevenzione sanitaria, attuabile direttamente dalla donna come meccanismo di personale « autotutela »;

i dati ufficiali della situazione italiana affermano che oggi il carcinoma della mammella viene diagnosticato a 33 mila pazienti (in donne in età inferiore ai 50 anni nel 25 per cento dei casi, in donne comprese fra i 50 e i 70 anni nel 45 per cento dei casi e nel restante 30 per cento dei casi in donne in età superiore ai 70 anni) e affermano pure che esiste una certa « familiarità », cioè una predisposizione familiare (con incidenza valutata attorno al 5 per cento dei casi);

un'indagine statistica dell'Organizzazione mondiale della sanità afferma che nell'anno 2000 nel mondo ci sarebbero stati circa 80.000 morti per cancro della mammella, nonostante che la tecnologia diagnostica renda piuttosto facile pervenire alla diagnosi della malattia e alla sua cura in tempi precoci utili per ottenere la guarigione;

in Italia il sistema sanitario nazionale assicura già da tempo ogni forma di tutela gratuita per la salute della donna, in particolare per il carcinoma mammario (sia per la cura, sia per la diagnosi, sia per la terapia che per la riabilitazione), ma è, altresì, opportuno sottolineare (e su questo punto è opportuno essere chiari) che le malattie definite di carattere « sociale » hanno bisogno di essere affrontate, se non aggredite, in modo organico e globale in tutto in territorio nazionale, con campagne di informazione e di *screening* di massa a cura delle aziende sanitarie locali;

la risoluzione del Parlamento europeo insiste giustamente su questo punto, proprio per dare vita a programmi organicamente efficaci in tutto l'ambito europeo;

fino ad oggi, le campagne di *screening* di massa per individuare precocemente il cancro della mammella, come altri tipi di tumore, sono state condotte senza continuità e spesso senza una seria programmazione nazionale, per iniziativa di singole regioni o di singole aziende sanitarie locali;

oggi bisogna dare continuità a questa metodica, perché se è vero che il tumore sarà sconfitto dalla ricerca scientifica, è altresì vero che la prevenzione e

la cura appropriata, insieme alle diagnosi precoci, possono limitarne notevolmente i danni e salvare la vita a tanti malati;

attualmente in Italia vi sono molti servizi ospedalieri che sono specificatamente dediti alla cura delle malattie del seno e, quindi, è da rilevare come la sanità italiana non parta dall'« anno zero », come apparirebbe da alcune note di altra parte che trattano questo problema, ma è, comunque, opportuno fare di più e meglio di quanto già in Italia si stia facendo;

proprio per questi motivi, sottolineando come in Italia il carcinoma della mammella venga curato con tutti i sistemi all'avanguardia nel mondo, è opportuno aggiungere elementi di una buona educazione sanitaria, compresa una particolare attenzione agli effetti psicologici che il cancro del seno provoca nella donna, sia prima che in fase *post*-operatoria, anche per motivi di natura estetica;

impegna il Governo:

a considerare la lotta contro il cancro della mammella come impegno prioritario dell'azione strategica del nostro servizio sanitario nazionale, comprendendovi:

- a) la prevenzione;
- b) la diagnosi;
- c) la cura;
- d) gli *screening* di massa;
- e) la terapia *post*-operatoria;
- f) l'educazione sanitaria;
- g) l'assistenza psicologica *post*-operatoria;
- h) la garanzia della ricostruzione plastica dell'organo a spese del servizio sanitario nazionale;
- i) l'organizzazione in tutte le aziende sanitarie locali, ove ne esistessero di carenti, di centri e servizi di senologia, specializzati nella lotta contro questa patologia;
- l) la programmazione di progetti fra le regioni e il ministero della salute per

garantire equità di trattamento ai malati in tutta Italia, in linea con i livelli essenziali di assistenza;

m) l'incremento di finanziamenti per la ricerca scientifica, in linea con il piano oncologico nazionale (nuovi farmaci, nuove tecnologie strumentali di diagnosi, predisposizione familiare, protocolli diagnostico-terapeutici);

n) l'informazione corretta e psicologicamente attenta relativamente alla comunicazione della diagnosi al malato;

o) l'informazione precoce nelle scuole e nei luoghi di aggregazione sociale (centri giovanili, luoghi di lavoro, centri di aggregazione sportiva).

(1-00331) « Giulio Conti, Anedda, Airaghi, Alboni, Amoruso, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Canelli, Cannella, Cardiello, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Coronella, Cristaldi, Delmastro delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, La Grua, La Russa, La Starza, Lamorte, Landi di Chiavenna, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maceratini, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroi, Messa, Migliori, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Garnerò Santanchè, Scalia, Selva, Strano, Tagliatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccaro, Zaccaro ».

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

(1° marzo 2004)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA (4644)

(A.C. 4644 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: «del Corpo di polizia penitenziaria» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato».

3. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere

utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato», sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere

presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« 36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio even-

tualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale ».

ART. 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

1. Alle imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4644 – Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, le parole: « è stata effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « sia stata effettuata ».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente

comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: « regolamento (CE) n. 2371/02 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. (Interventi per la pesca nella regione Molise). 1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, e garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate » e, dopo le parole: « dell'articolo 43 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 45 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, »; al secondo periodo, le parole: « 1,05 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,327 milioni »; al terzo periodo, le parole: « 1,05 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,327 milioni » e al medesimo periodo le parole: « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « , quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.

3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, »;

al comma 2, le parole: « del fondo di garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « dei fondi di garanzia » e le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) ».

(A.C. 4644 – Sezione 3)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

Al comma 1, capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: deve essere con la seguente: è.

1. 1. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.

1. 2. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole Nel caso in cui con la seguente: Qualora.

1. 3. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte con le seguenti: verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa.

1. 4. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: ravvisata con la seguente: verificata.

1. 5. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: emette pronuncia di disconoscimento con la seguente: disconosce.

1. 6. Vascon.

Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: di detta con le seguenti: della stessa.

1. 7. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità naturali).* — 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Lombardia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. 01. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi urgenti a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali).* — 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi a sostegno di imprese agricole colpite da emergenze fitosanitarie).* — 1. Per far fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:

a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 2 milioni per l'anno 2004, euro 4 milioni per l'anno 2005 ed euro 6 milioni per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 0,3 milioni per l'anno 2004, euro 0,5 milioni per l'anno 2005 ed euro 1 milione per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*.

2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1. 02. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Interventi a sostegno di imprese agricole operanti nelle aree colpite da infezioni di *Sharka* e di *Erwinia Amylovora*). — 1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di *Sharka* e di *Erwinia Amylovora*, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro cinque milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da

quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

3. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1. 03. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Interventi per il ripristino delle normali condizioni economiche delle aziende colpite dall'epidemia di influenza aviare). — 1. Per il proseguimento degli interventi in favore delle imprese operanti nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di influenza aviare del 2000 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.

2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni interessate con decreto dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute, d'intesa con le regioni medesime.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 04. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani). — 1. All'articolo 2,

comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « sotto serra è esente » sono sostituite dalle seguenti: « sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da imprenditori agricoli operanti in zone di montagna sono esenti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 ».

1. 05. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani*). — 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « sotto serra è esente » sono sostituite dalle seguenti: « sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da imprenditori agricoli operanti in comuni di zone di montagna con meno di cinquemila abitanti sono esenti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 ».

1. 06. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Misure urgenti a sostegno delle imprese operanti nel settore lattiero caseario*). — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 possono, ai fini dell'estin-

zione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento dell'importo dovuto in trenta rate annuali posticipate, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 012. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Misure urgenti a sostegno delle imprese operanti nel settore lattiero caseario*). — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 50 per cento dell'importo dovuto in quindici rate annuali posticipate, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 011. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Misure urgenti a sostegno delle imprese operanti nel settore lattiero caseario*). — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 25 per cento dell'importo dovuto in cinque rate annuali posticipate, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 013. Vascon.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2003 con le seguenti: 2003-2004.

2. 65. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere *fino alla fine del periodo con le seguenti:* procede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale termine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura legale.

2. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rosiello, Borrelli, Sandi, Franci, Olivieri, Banti, Ruggieri, Motta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dei relativi importi aggiungere le seguenti: comprensivi degli interessi legali maturati.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni;

al comma 2, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni.

2. 3. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concor-

renza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.

7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso

l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva ».

2. 70. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 95 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione prece-

dente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.

7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegna-

zioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva ».

2. 71. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con il terzo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione della quantità più elevata di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004 ».

2. 72. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Con il secondo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione del quantitativo più elevato di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004, verificata la coerenza di tale quantitativo con il numero di vacche da latte per azienda quali risultano dall'anagrafe bovina di cui decreto interministeriale del 31 gennaio 2002 ».

2. 73. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: « revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

b) all'articolo 9, comma 3, lettera *c)*, le parole: « tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

c) all'articolo 10, comma 8, le parole: « con aziende ubicate nelle zone di cui

agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

d) all'articolo 10, comma 12, le parole: « ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n.1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 »;

e) all'articolo 10, comma 27, lettera *a)*, le parole: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono sostituite dalle seguenti: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n.1257/1999 ».

2. 66. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « e nel territorio delle regioni insulari » sono soppresse.

2. 52. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « solo nel caso che siano necessarie per assicurare la copertura di un eventuale esubero produttivo registrato a livello regionale ».

2. 53. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « rendere noto » sono sostituite dalle seguenti: « notificare attraverso lettera raccomandata ».

2. 54. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 settembre ».

2. 50. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « avvalendosi dell'anagrafe » sono sostituite dalle seguenti: « che risulta iscritto all'anagrafe ».

2. 55. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte, infine, le seguenti: « e devono essere coerenti con il numero di vacche da latte risultanti dall'anagrafe bovina ».

2. 56. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « alla revoca del riconoscimento e » sono soppresse;

b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e, in caso di ripetuta violazione, alla revoca del riconoscimento ».

2. 57. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: « non veritiero » sono aggiunte le seguenti: « e che da controlli effettuati attraverso l'anagrafe bovina presenti un numero di capi non coerenti con i quantitativi di latte commercializzato ».

2. 58. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e procede all'immediato rimborso di quanto eventualmente dovuto ai singoli produttori »;

b) il comma 2 è soppeso.

2. 59. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la lettera c) è soppressa.

2. 60. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la lettera c-bis) è soppressa.

2. 61. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il comma 7-bis è soppresso.

2. 62. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 27, 28 e 29 le parole: « due periodi » sono sostituite dalle seguenti « tre periodi »;

b) al comma 31, le parole « dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2005 ».

2. 63. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 27, 28, 29 e 31 dopo le parole: « di applicazione del presente decreto » sono aggiunte le seguenti « e, in ogni caso, non prima della completa attuazione delle norme in esso contenute »;

b) al comma 31, le parole « dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5 » sono soppresse.

2. 64. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « e 2001-2002 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2003-2004 ».

2. 74. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « e 2001-2002 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2002-2003 ».

2. 75. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. Dopo il comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto il seguente:

« 34-bis. È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall'articolo 1,

comma 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada nel periodo 16 febbraio-31 marzo 2004 e per il cui importo sia stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, l'importo delle rate di cui al periodo precedente, così come la quota capitale residua, entrambe al netto dagli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, entro il 15 aprile 2004 deve procedere al versamento dell'importo sospeso unitamente agli interessi legali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge n. 118 del 1999.

2-quinquies. All'onere di cui al comma *2-quater*, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 2. Preda, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Motta.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater – 1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

« *34-bis.* In caso di documentate cause di forza maggiore o di eventi eccezionali, i produttori danneggiati hanno facoltà di richiedere, senza onere alcuno, la sospen-

sione dei versamenti per un periodo di dodici mesi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina le modalità di attuazione del presente comma. Sono, in ogni caso, riconosciuti come causa di forza maggiore, o come circostanze eccezionali: il decesso o l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; le calamità naturali; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali; le epizootie che colpiscono il patrimonio zootecnico dell'agricoltore ».

2. 76. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10 dell'articolo unico del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'articolo 10, comma 34, decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, già differiti con decreto dello stesso Ministro del 13 novembre 2003, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 20 agosto 2004, al 30 settembre 2004, al 15 novembre 2004 ed al 15 dicembre 2004.

2. 4. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da: « della regione autonoma » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura delle medesime regioni ».

2. 5. La Grua.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È concessa la possibilità alla regione Sardegna di vendere o affittare, senza cessione di azienda, le quote latte, sempre nel rispetto della quota del 50 per cento all'interno della regione e del 50 per cento al di fuori dell'ambito regionale, in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con l'apertura alla movimentazione del bestiame a seguito della effettuazione di vaccinazione contro la *blue tongue* disposta dalle competenti strutture sanitarie.

2. 51. Marcora.

ART. 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

Al comma 1, sostituire le parole: in collegamento con le *con le seguenti:* la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in collegamento con le *con le seguenti:* la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.

3. 51. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: in collegamento con le *con le seguenti:* la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.

3. 52. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: in collegamento con le *con le seguenti:* la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.

3. 53. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 2371/02, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari di sicurezza di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, nonché le norme di cui al decreto 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale.

3. 2. Franci, Rava, Marcora, Motta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivati gli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, a favore degli armatori e dei titolari di impianti di allevamento che, in dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, abbiano subito danni all'attività nel periodo 19 giugno – 19 luglio 2000 ».

3. 50. Franci, Rava, Marcora, Preda, Motta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. – 1. Le modalità di recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge n. 541 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, sono fissate in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del com-

pllessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

2. Le modalità di recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, nonché ai sensi del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, sono fissate in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

3. 01. Franci, Rava, Cazzaro, Borrelli, Vianello, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Marcora, Motta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito uno specifico fondo atto a garantire, anche attraverso la collaborazione e l'assistenza tecnica delle associazioni cooperative ed amatoriali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'attuazione della riforma della politica comune della pesca per il Mediterraneo, nonché l'esercizio delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. Con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

3. 050. Franci, Rava, Marcora, Motta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. — 1. Allo scopo di rafforzare il ruolo del settore ittico nell'ambito dell'economia dell'alimentazione e di favorire l'integrazione tra impresa ittica e sistema locale attraverso le produzioni tipiche, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto adotta un apposito piano per la promozione della qualità e per la diffusione degli strumenti di valorizzazione dei prodotti ittici.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

3. 051. Franci, Rava, Marcora, Motta.

ART. 3-bis.

(Interventi per la pesca nella regione Molise).

Sopprimerlo.

3-bis. 2. Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In applicazione del punto 2, parte seconda, titolo III, del decreto ministeriale 25 maggio 2000 per

l'adozione del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2000, come misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è stanziato un importo di 5 milioni di euro in favore della flotta peschereccia della regione Molise per la demolizione ed eventuale ricostruzione delle navi da pesca e per l'ammodernamento della stessa flotta, al fine di inserire detta regione nel bando in corso di emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti consentiti dai regolamenti della Commissione europea in materia di pesca produttiva.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante il parziale utilizzo del fondo di riserva disponibile per la riprogrammazione del P.O.N. Pesca, in modo da non contrastare con il profilo finanziario dell'accordo di Berlino relativo alle risorse destinate alle regioni in « *phasing out* ».

3-bis. 1. Di Giandomenico.

Al comma 1, sostituire la parola: garantire con le seguenti: assicurare.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione della presente misura.

3-bis. 3. Scaltritti.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

Al comma 1, dopo le parole: o partecipe aggiungere le seguenti: , nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla

base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347,

4. 8. Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Ruggieri, Banti.

Al comma 1, dopo le parole: o partecipe aggiungere le seguenti: in stato di insolvenza.

4. 20. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta, Raffaldini, Gambini.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

4. 22. Rava, Rossiello, Motta.

Al comma 2, dopo le parole: garanzia sussidiaria aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,

4. 21. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che sono, conseguentemente abrogati.

4. 25. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri relativi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 24.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sui predetti finanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del tasso legale. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 23.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga

altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rimborso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore.

- 4. 28.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

- 4. 26.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei crediti fattorizzati *pro solvendo*.

- 4. 27.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole: della perdita aggiungere le seguenti: subita dalla banca erogante.

- 4. 29.** Rava, Rossiello, Gambini, Raffaldini, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: A partire dal 1° gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscossione dei contributi previdenziali dovuti

dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di auto-trasporto di cui all'articolo 5, comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

4. 30. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Marcora, Sedioli, Motta, Gambini.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi.

4. 11. Raffaldini, Motta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché a loro cooperative o consorzi.

4. 35. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Motta.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 2-bis.

4. 34. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Sedioli, Franci, Borrelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da

parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo della stessa procedura.

4. 33. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui al comma 1, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di successivo fallimento.

4. 32. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti ai produttori agricoli, alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio, si intendono definitivi e non sono soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura anche nel caso di fallimento successivo.

4. 18. Marcora, Banti, Ruggieri, Castagnetti, Monaco, Potenza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre

2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 15.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 31.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Ruggeri, Banti, Motta, Raffaldini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis (Variazione dell'imponibile) —

1. Le imprese agricole possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono conseguentemente abrogati.

- 4. 01.** Marcora, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Banti, Ruggieri, Motta.

ART. 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (Misure creditizie per le piccole e medie imprese). — 1. Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.

3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « gestito da ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.

- 5. 22.** Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

*** 5. 3.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

*** 5. 26.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi,

5. 7. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

***5. 4.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

***5. 23.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.

****5. 5.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazioni merci e di servizi.

****5. 25.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

5. 8. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

Al comma 1, dopo le parole: alla predetta amministrazione straordinaria, aggiungere le seguenti: nonché nei confronti di imprese insolventi che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003,

5. 6. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, dalle imprese agricole e dalle.

5. 53. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane, dalle imprese agricole e dalle.

5. 29. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.

***5. 12.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: di e movimentazione merci e di servizi.

***5. 30.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

****5. 13.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di logistica.

****5. 31.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale

circolante alle imprese agricole, di auto-transporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 33. Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è riservata, nei limiti dell'importo di 8 milioni di euro, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle pic-

cole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

5. 50. Marcora, Motta.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'85 per cento *con le seguenti:* del 100 per cento.

5. 51. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Borrelli, Franci, Sedioli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro.

5. 17. Raffaldini, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Motta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

5. 15. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga

altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

5. 20. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

5. 52. Raffaldini, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 13, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « è affidato in amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad ».

5. 10. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Marcora, Banti, Ruggieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o

commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci.

5. 050. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci, nei casi di acquisto di aziende o rami di aziende in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche tramite operazioni di fusione.

5. 051. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

***5. 052.** Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

***5. 053.** Masini, Marinello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi). — 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 03. Bersani, Rava, Marcora, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali). — 1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantano crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 02. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). — 1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio

2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

5. 05. Raffaldini, Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). — 1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. Il comma 62 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 670 milioni di euro ».

5. 054. Raffaldini, Motta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le varia-

zioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, si applicano anche alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di insolvenza.

5. 055. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Sedioli, Franci.

(A.C. 4644 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Dis. 1. 1. Borrelli, Rava, Franci, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio, Motta.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 6. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili.

Dis. 1. 2. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.

2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile ».

Dis. 1. 10. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale ».

Dis. 1. 11. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (Natura giuridica e compiti istituzionali) – 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile ».

Dis. 1. 12. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli

ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali ».

Dis. 1. 13. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 1. Fatte salve le competenze assegnate in via esclusiva alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni in materia di: ».

Dis. 1. 14. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme nazionali e comunitarie e delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di tutela delle risorse naturali agro-ambientali e forestali ».

Dis. 1. 15. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) vigilanza e controllo dell'attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale ».

Dis. 1. 16. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

« *l*) interventi di rilievo nazionale di protezione civile, con particolare riferi-

mento alle attività di coordinamento e di pronto intervento in materia di incendi boschivi e di controllo del manto nevoso ai fini della previsione del rischio valanghe ».

Dis. 1. 17. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 3, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e, di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, deve assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, una equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agro-forestali riscontrabili a livello regionale ».

Dis. 1. 18. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

Dis. 1. 3. Vascon.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

0a). il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate ».

Dis. 1. 19. Vascon.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« 2. È istituito il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno e cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Dis. 1. 20. Vascon.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali dello Stato e i relativi beni, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato ».

Dis. 1. 21. Marcora, Realacci, Potenza.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: il personale del Corpo forestale fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per assicurare la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato verso i servizi tecnici forestali regionali.

Dis. 1. 4. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e ove consentito dalle singole normative regionali.

Dis. 1. 5. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: della regione ove presta servizio con la seguente: regionali.

Dis. 1. 22. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque nei limiti della spesa massima di dieci milioni di euro.

Dis. 1. 7. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: annui.

Dis. 1. 8. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Dis. 1. 9. Vascon.

